N. **3841-4281**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza il 9 marzo 1999

(Relatore: **GAZZILLI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 3841, D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

GAZZILLI

Modifica all'articolo 413 del codice di procedura civile, in materia di competenza territoriale nelle controversie di lavoro

Presentata il 10 giugno 1997

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 4281, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIELLI, ALTEA, SCIACCA

Modifica all'articolo 413 del codice di procedura civile, in materia di competenza territoriale nelle controversie di lavoro

Presentata il 29 ottobre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli abbinati progetti di legge al nostro esame apporteranno al vigente articolo 413 del codice di procedura civile modifiche di limitatissima entità e potrebbero, dunque, apparire, a chi ne facesse una disamina sommaria e superficiale, una novella di scarsa rilevanza giuridica e sociale.

Viceversa la innovazione normativa in questione è da tempo auspicata dalle categorie interessate e particolarmente da quei pensionati che, per essere stati dipendenti delle Ferrovie dello Stato, avevano intrapreso azioni giudiziarie nella sede principale dell'azienda, cioè innanzi al pretore di Roma.

In sostanza, la lettera della disposizione che ora si intende riformare sembrava individuare, per le controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato, tre fori alternativamente concorrenti a scelta dell'attore: quello del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, quello del luogo in cui si trova l'azienda e, infine, quello del luogo in cui è sita la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è o era addetto.

La giurisprudenza della Corte Suprema si era conformata al tenore letterale del dato normativo per oltre un ventennio sino a quando, abbandonando l'orientamento interpretativo ormai consolidato, ha enunciato un nuovo principio di diritto secondo il quale, nelle controversie individuali di lavoro subordinato, vi sarebbero solo due fori speciali ed esclusivi.

Detti fori, tra di loro alternativamente concorrenti, consistono il primo nel luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro ed il secondo nel luogo in cui si trova la struttura aziendale nella quale il lavoratore presta la propria attività quando viene introdotta la lite ovvero operava al momento della cessazione del rapporto.

La parte istante, quindi, secondo la Cassazione, non è libera di optare tra il foro della azienda e quello della dipendenza, dovendo incardinare la causa innanzi al giudice del luogo in cui la prestazione lavorativa avviene.

Considerato che molte organizzazioni sindacali avevano adito, in nome e per conto dei propri iscritti, gli uffici giudiziari della capitale, risulta assolutamente chiaro che il recente indirizzo interpretativo contribuirà a ridurre in misura notevole il pesante carico di lavoro che grava sulle predette strutture giudiziarie, con grande giovamento per la celerità di definizione delle liti.

Per contro, venendo meno la concentrazione delle controversie, non saranno favorite né la unità della giurisprudenza né la correttezza della soluzione delle questioni, per lo più ripetitive, che caratterizzano le cause in discorso.

D'altro canto, le declinatorie di competenza, emesse in applicazione del più recente criterio esegetico, arrecano gravissimi danni agli interessati che si vedono costretti ad attendere, per un ulteriore e intollerabile lasso di tempo, il soddisfacimento dei loro interessi.

La presente iniziativa legislativa, quindi, senza importare oneri per l'erario, si è fatta carico di ripristinare lo *status quo ante*.

Inoltre, accogliendo in parte le osservazioni formulate dalla Commissione Affari costituzionali sulla necessità di conferire efficacia retroattiva alla novella, si è stabilita, all'articolo 2, l'applicabilità della medesima ai procedimenti in corso, purché non sia stata ancora pronunciata sentenza di primo grado; ciò nell'intento di evitare ulteriori *navette* tra le diverse autorità giudiziarie coinvolte nelle singole vicende processuali.

Mario GAZZILLI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, capoverso, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sostituire l'intervento in novella con una norma di interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile, ovvero di introdurre apposita disposizione che preveda espressamente la retroattività della norma novellata.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3841	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: « Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero quello nella cui circoscrizione si trova la dipendenza aziendale presso la quale il lavoratore presta la sua opera o lavorava al momento della fine del rapporto. È competente altresì il giudice nella cui circoscrizione si trova la sede principale dell'azienda dalla quale il lavoratore dipende o dipendeva al momento della fine del rapporto ».	*Identico.*
	ART. 2.
	1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di primo grado.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 4281, d'iniziativa dei deputati Bielli ed altri

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero quello nella cui circoscrizione si trova la dipendenza aziendale presso la quale il lavoratore presta la sua opera o lavorava al momento della cessazione del rapporto. È competente altresì il giudice nella cui circoscrizione si trova la sede principale dell'azienda dalla quale il lavoratore dipende o dipendeva al momento della cessazione del rapporto ».

PAGINA BIANCA

DDL13-3841A
Lire 500